



La lettera di incarico professionale: obbligo e opportunità per fissare un equo compenso Giovedì 4 marzo 2021

Il quadro normativo e deontologico

RELATORE
Sergio Gibelli

i Webinar
by Directio

WEBINAR > TITOLO

A cura dell'ODCEC di Torino

DATA

EVOLUZIONE LEGISLATIVA DEI COMPENSI DI CATEGORIA

Ultima Tariffa Professionale della categoria: DM 169/2010



Abrogata con D.L. 1/2012



Parametri del Giudice: DM 140/2012 entrati in vigore il 23 agosto 2012

Contratti con clienti così detti «forti» (banche, assicurazioni, grandi aziende ecc.)



Il compenso deve risultare conforme ai parametri ministeriali. Per quanto riguarda i commercialisti D.M. 140/2012



Talune clausole possono essere considerate nulle (vessatorie)

- Regolamento per la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, non vincolante per il giudice.
- Dispositivo emanato al fine di dotare gli organi competenti di uno strumento per la valutazione della congruità dei compensi professionali
- Documento importante in assenza di specifico accordo fra le parti (art. 2233 C.C. «il compenso, se non è convenuto fra le parti e non può essere determinato secondo le tariffe e gli usi, è determinato dal giudice)

Art. dal 15 al 29

- Sezione prima: disposizioni di carattere generale
- Sezione seconda: disposizioni e parametri specifici



Dispositivo con in evidenza solo una parte delle prestazioni tipiche del commercialista, incompleto rispetto alla struttura della tariffa professionale abrogata (DM 169/2010)

ASPETTI CRITICI DEL CONTENUTO DEL DM 140/12 RISPETTO ALLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI CONFRONTO CON DM ABROGATO 169/2010

- Mancanza nel dispositivo di riferimenti a prestazioni usualmente e quotidianamente svolte dai commercialisti
- Assenza di indicatori per onorari a tempo
- Assenza di indicatori per il rimborso delle spese (viaggio ed assenze dallo studio, collaboratori, spese di studio ecc.)
- Assenza di indicatori per compensi di natura tecnica (redazioni verbali, aggiornamenti libri, duplicazione documenti, accessi enti pubblici, ecc.)
- compensi rilevabili non sempre ritenuti consoni alla prestazione (art. 2233 del C.C. «in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione»)

SUGGERIMENTI SULLA INDIVIDUAZIONE DEL COMPENSO

La sola possibilità per evitare sorprese nella identificazione degli onorari resta la dettagliata e precisa determinazione dei compensi nel rapporto con i propri clienti, a partire dalla redazione del preventivo, divenuto obbligatorio con le disposizioni previste dalla L. 124/2017, decorrenza 29 luglio 2017

Trattandosi di una libera trattativa fra le parti, che deve necessariamente tradursi in accordo sottoscritto, nella quantificazione dei compensi, che il cliente potrà accettare, il professionista può riferirsi:

- A quanto previsto nel DM abrogato (DM 169/2010)
- A quanto previsto dai parametri (DM 140/2012)
- A quanto previsto da altre categorie simili (esempio Consulenti del Lavoro)
- A scelte dipendenti dalla gestione e dalla organizzazione dei propri studi

GLI ASPETTI DEONTOLOGICI COLLEGATI AI COMPENSI PROFESSIONALI

Art. 25, 1° e 2° comma del Codice Deontologico dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
« il compenso, liberamente determinato dalle parti, deve essere commisurato all'importanza dell'incarico, alle conoscenze tecniche, e all'impegno richiesti, alla difficoltà della prestazione, tenuto anche conto del risultato economico conseguito e dei vantaggi, anche non patrimoniali, derivanti dal cliente.

La misura del compenso è pattuita per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi.»

La mancata sottoscrizione di un mandato a seguito dell'obbligo della quantificazione preventiva degli onorari divenuta obbligatoria con decorrenza 29 luglio 2017 potrebbe generare sanzioni disciplinari in caso di contenzioso e segnalazione da parte di terzi.